



**CONSERVATORIO DI MUSICA DI CASTELFRANCO VENETO
"Agostino Steffani"**

**REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO
PRE-ACCADEMICI**

(Approvato dal Consiglio accademico il 14 marzo 2012)

Indice

- Art. 1 ([Riferimenti normativi](#))
- Art. 2 ([Istituzione dei corsi pre-accademici](#))
- Art. 3 ([Attivazione dei corsi pre-accademici](#))
- Art. 4 ([Ordinamento pre-accademico](#))
- Art. 5 ([Articolazione didattica](#))
- Art. 6 ([Durata dei periodi. Abbreviazioni e ripetenze](#))
- Art. 7 ([Tipologie di attività formative e modalità di valutazione](#))
- Art. 8 ([Accesso ai corsi pre-accademici](#))
- Art. 9 ([Limiti d'età](#))
- Art. 10 ([Esami di ammissione](#))
- Art. 11 ([Esame di conferma](#))
- Art. 12 ([Accesso a livelli successivi. Esame di promozione e valutazioni del docente](#))
- Art. 13 ([Esame di fine periodo- Attestati di competenza](#))
- Art. 14 ([Privatisti](#))
- Art. 15 ([Sessioni d'esame](#))
- Art. 16 ([Struttura e rilascio delle certificazioni di competenza](#))
- Art. 17 ([Conseguimento degli studi di fascia pre-accademica e accesso al livello accademico](#))
- Art. 18 ([Possibilità di transito da ordinamento previgente verso i nuovi corsi pre-accademici](#))
- Art. 19 ([Contemporanea frequenza di corsi di studio diversi](#))
- Art. 20 ([Equipotenze tra certificazioni dell'ordinamento previgente e livelli di competenza nella formazione preaccademica di nuova istituzione](#))

Art. 1 (Riferimenti normativi)

1. Il presente regolamento è stilato sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

- a) Legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 8, lettere c), d) e g);
- b) D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
- c) D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, art. 10, comma 4, lett. g), art. 7, comma 2 e art. 12, comma 4;
- d) DD.MM 3 luglio 2009, n. 90; 30 settembre 2009, n. 124; 12 novembre 2009, n. 154;
- e) Statuto del Conservatorio;
- f) Regolamento Didattico del Conservatorio (in particolare l'art. 38).

[\[indice\]](#)

Art. 2 (Istituzione dei corsi pre-accademici)

1. Il Conservatorio, secondo quanto stabilito dalla Legge di riforma delle istituzioni AFAM (Legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 8, lettere c), d) e g)) e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, art. 12, comma 4, istituisce e organizza corsi di studio pre-accademici, suddivisi in periodi e livelli di studio, con l'obiettivo di consentire agli studenti di acquisire le competenze adeguate per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.

[\[indice\]](#)

Art. 3 (Attivazione dei corsi pre-accademici)

1. Il Conservatorio, per l'attivazione dei corsi pre-accademici adotta, mediante delibere del Consiglio accademico, i seguenti strumenti normativi:

- a) Ordinamento interno dei corsi di studio pre-accademici, emanato dal Direttore;
- b) Regolamento di funzionamento dei corsi pre-accademici, emanato dal Direttore;
- c) Documento sugli obiettivi di apprendimento con riferimento ai settori disciplinari coinvolti, alle discipline che concorrono ai vari corsi di studio, nell'articolazione del percorso in periodi di studio;
- d) Programmi di esame per la certificazione delle competenze, relativamente ad ogni insegnamento per ciascun periodo;
- e) Tabella delle "equipotenze" per il riconoscimento di certificati di licenza e di compimento relativi al vecchio ordinamento;

2. Modifiche a tutti i documenti di cui al comma 1 possono essere apportate dal Conservatorio entro il 31 marzo di ogni anno.

[\[indice\]](#)

Art. 4 (Ordinamento pre-accademico)

1. Ciascun corso di studio pre-accademico è composto da tre periodi: I periodo (A), II periodo (B), III periodo (C).

2. Per ciascun periodo l'attività formativa prevede differenziati livelli di competenza, acquisibili dallo studente mediante la frequenza a specifici corsi di insegnamento.

3. Ciascun insegnamento è suddiviso in livelli di competenza: in base agli obiettivi formativi da raggiungere, da un minimo di uno ad un massimo di otto.

Per ogni livello viene attivato dal Conservatorio uno specifico corso di insegnamento.

4. Per ciascun periodo di studio l'ordinamento individua le discipline che concorrono al percorso formativo e i rispettivi obiettivi disciplinari. L'ordinamento dei corsi di studio pre-accademici è pubblicato come allegato al seguente regolamento.

5. Il Conservatorio può organizzare anche corsi preparatori ai corsi pre-accademici.

[\[indice\]](#)

Art. 5 (*Articolazione didattica*)

1. Gli insegnamenti attivabili nei corsi pre-accademici di norma appartengono ad uno dei settori disciplinari previsti dalla normativa di riferimento (D.M. 3 luglio 2009, n. 90).

2. Gli insegnamenti impartiti nei corsi pre-accademici afferiscono a cinque aree disciplinari:

- discipline interpretative / discipline compositive;
- discipline interpretative d'insieme;
- discipline teorico-analitico-pratiche;
- discipline storico-musicologiche;
- discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono.

3. Ogni area disciplinare può comprendere più settori e campi disciplinari.

4. L'acquisizione delle competenze per ciascun insegnamento può essere raggiunta con tempistiche indipendenti all'interno di ciascun periodo.

5. È consentita la frequenza a insegnamenti previsti in periodi diversi, ivi compresa l'acquisizione della relativa certificazione, a condizione che tra le certificazioni conseguite/conseguibili vi sia uno scostamento massimo di un solo periodo.

6. Non è possibile anticipare la frequenza di un insegnamento previsto in un periodo successivo, se non si possiede l'attestato di superamento del livello precedente per lo stesso insegnamento.

7. La frequenza minima richiesta ai fini della valutazione ed eventuale promozione è stabilita nel 50% della durata prevista dall'ordinamento per ciascun insegnamento: in mancanza di giustificazione lo studente è radiato dal Conservatorio.

8. Il Conservatorio definisce per ciascun periodo e per ciascun insegnamento gli obiettivi formativi, le competenze da acquisire e i programmi d'esame, anche in funzione di utenza esterna proveniente da scuole convenzionate o con studi condotti privatamente, che si rivolga all'istituzione per conseguire una certificazione/attestato di competenza.

[\[indice\]](#)

Art. 6 (*Durata dei periodi. Abbreviazioni e ripetenze*)

1. La durata dei periodi di studio è la seguente:

- I periodo (A): tre livelli di competenza;
- II periodo (B): due livelli di competenza;
- III periodo (C): tre livelli di competenza.

2. Il tempo massimo previsto per conseguire le abilità e le conoscenze richieste per ciascun livello di ogni insegnamento è di norma un anno accademico. Lo studente può abbreviare la durata massima del ciclo pre-accademico attraverso riconoscimenti di attività formative già

svolte, oppure frequentando livelli diversi e successivi dello stesso insegnamento nello stesso anno accademico, previo superamento degli esami o delle valutazioni previste.

3. Nel caso lo studente raggiunga anticipatamente gli obiettivi formativi previsti dal periodo di studio, la durata del periodo può essere ridotta senza limitazioni, fermo restando la necessità per lo studente di superare per ciascun corso di insegnamento l'esame di certificazione delle competenze.

4. In caso di mancato raggiungimento delle competenze indicate nei tempi massimi convenzionalmente previsti (3+2+3 anni) è possibile la ripetizione dell'ultimo anno del periodo solo su disposizione concessa dal Direttore.

[\[indice\]](#)

Art. 7 (*Tipologie di attività formative e modalità di valutazione*)

1. Le modalità di erogazione delle attività formative consistono in:

- lezioni individuali (I);
- lezioni a piccoli/grandi gruppi (G);
- lezioni teorico-pratiche (C);
- laboratori/stage (L).

2. Le modalità di valutazione delle attività formative frequentate dagli studenti consistono in:

- Esame, a cura di un commissione (E);
- Valutazione a cura del docente titolare (ID).

[\[indice\]](#)

Art. 8 (*Accesso ai corsi pre-accademici*)

1. Per essere ammessi ai corsi pre-accademici è necessario presentare domanda al Direttore del Conservatorio entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio accademico e superare un esame di ammissione che stabilisce unicamente la graduatoria dei candidati idonei.

2. Può essere presentata domanda di ammissione per ciascuno dei tre periodi nei quali è articolato il corso di studio pre-accademico. Qualora la domanda sia prodotta per il II o il III periodo, il candidato dovrà possedere le certificazioni di competenza previste nel piano dell'offerta formativa del corso, per i periodi antecedenti. In caso contrario il Conservatorio può attribuire debiti.

3. Lo studente risultato idoneo e in posizione utile per entrare in Conservatorio in base ai posti disponibili determinati dal Conservatorio per ciascun corso di studi deve iscriversi entro dieci giorni dalla pubblicazione ufficiale dei risultati delle ammissioni, pena la decadenza della sua priorità in graduatoria.

4. Ogni nuovo iscritto viene ammesso d'ufficio dal Conservatorio in prova nel I periodo (A), salvo diversa disposizione come descritto nel comma 2. Tutti gli iscritti in prova nel periodo A devono superare un esame di conferma da svolgersi entro la sessione estiva. Attraverso il superamento dell'esame di conferma lo studente verrà poi assegnato dalla commissione ad un preciso livello per ciascun insegnamento previsto dall'ordinamento.

5. Nel caso di ammissioni nei periodi B e C, lo studente viene iscritto d'ufficio al livello 1 (primo anno del periodo). Entro 60 giorni dall'inizio delle lezioni il titolare di ciascun insegnamento previsto dall'ordinamento comunica alla Segreteria degli studenti l'eventuale diverso livello assegnato allo studente, in base alla valutazione delle effettive competenze in suo possesso.

[\[indice\]](#)

Art. 9 (*Limiti d'età*)

1. Per l'iscrizione ai corsi pre-accademici non sono posti limiti d'età. In via convenzionale, si consiglia l'iscrizione in parallelo con gli studi nell'istruzione secondaria di I grado (I periodo) e di II grado (II e III periodo).

[\[indice\]](#)

Art. 10 (*Esami di ammissione*)

1. L'esame di ammissione è svolto a cura di una commissione nominata dal Direttore e composta da almeno tre professori scelti tra docenti titolari del settore disciplinare principalmente caratterizzante il corso di studio del quale il candidato chiede l'ammissione. Possono far parte della commissione anche altri docenti appartenenti ad altri settori caratterizzanti il corso di studio, o a settori affini. La prova verte principalmente sulla disciplina caratterizzante il corso di studi, ma la commissione può svolgere anche prove attitudinali su competenze diverse.

2. Al termine dell'esame di ammissione la commissione redige una graduatoria di merito dei soli aspiranti risultati idonei. Non è prevista la pubblicazione di voti.

[\[indice\]](#)

Art. 11 (*Esame di conferma*)

1. L'esame di conferma deve essere sostenuto dallo studente non prima di tre mesi dalla sua iscrizione, per i soli nuovi iscritti al I periodo.

2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dai titolari delle discipline frequentate dallo studente da confermare. Le prove riguardano tutte le discipline obbligatorie previste dall'ordinamento pre-accademico del Conservatorio.

3. Al termine dell'esame di conferma, la commissione valuta se lo studente è in grado di continuare gli studi in Conservatorio oppure no. In caso positivo la commissione assegna allo studente, per ciascuna disciplina prevista dall'ordinamento, il corrispondente periodo e livello a valere per l'anno in corso. Nella valutazione dei livelli si terrà conto di quanto disposto nell'art. 5, comma 5.

4. Nel caso l'assegnazione dello studente sia all'ultimo anno/livello del periodo, lo studente dovrà sostenere l'esame di certificazione del periodo entro la sessione autunnale dell'anno accademico.

5. Il Direttore, sentito il parere del docente, può concedere la proroga di un anno dell'esame di conferma.

[\[indice\]](#)

Art. 12 (*Accesso a livelli successivi. Esame di promozione e valutazioni del docente*)

1. Al termine di ciascun insegnamento è prevista una valutazione dello studente per ciascuna disciplina frequentata. Lo studente accede al livello successivo a seguito di valutazione diretta del docente o tramite il superamento dell'esame di promozione.
2. Il docente assegna a ciascun studente, a conclusione del suo corso, una valutazione espressa in decimi. La valutazione è positiva con un voto tra sei e dieci, mentre è negativa per qualsiasi voto inferiore a sei. Per i corsi di durata annuale è prevista inoltre una valutazione di metà percorso (fine semestre), al fine di informare lo studente e la famiglia dell'andamento del suo rendimento didattico.
3. Nel caso di valutazione con un voto pari o superiore a otto lo studente è considerato promosso al livello successivo. Con voto inferiore a otto lo studente deve sostenere l'esame di promozione.
4. In caso di non superamento dell'esame di promozione dello strumento principale allo studente viene preclusa la continuazione degli studi.
5. L'esame di promozione avviene per tramite di una commissione nominata dal Direttore e composta da almeno due professori titolari della disciplina, oppure, in caso di necessità, da altri professori competenti.

[\[indice\]](#)

Art. 13 (*Esame di fine periodo – Attestati di competenza*)

1. L'accesso all'esame di certificazione delle competenze di fine periodo, in relazione a ciascun insegnamento che concorre al piano formativo previsto dall'ordinamento, avviene come segue:
 - a) Alla scadenza della durata convenzionalmente prevista per ciascun periodo, salvo richiesta di rinvio proposta dal docente (cfr. art. 6, comma 4);
 - b) Su proposta dell'insegnante, in caso di abbreviazione della durata convenzionalmente prevista per ciascun periodo.
2. A ciascun candidato la commissione assegna un voto unico espresso in decimi, indipendentemente dal numero delle prove d'esame; l'esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno sei decimi.
3. L'attestato di competenza, che il Conservatorio fornisce per certificare l'acquisizione di tutte le competenze previste dal periodo di riferimento, viene rilasciato solo quando lo studente ha sostenuto e superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento e frequentato con successo tutte le discipline obbligatorie che non prevedono esame.
4. Per ciascun insegnamento previsto dall'ordinamento viene rilasciato al candidato che ne fa richiesta un certificato che attesta il superamento dell'esame o della positiva frequenza del corso senza esame.
5. Lo studente che abbia conseguito una certificazione di fine periodo può iscriversi al periodo successivo senza debiti formativi.

[\[indice\]](#)

Art. 14 (*Privatisti*)

1. Gli studenti non iscritti al Conservatorio possono fare richiesta di certificazione delle loro competenze in relazione al curriculum pre-accademico iscrivendosi entro il 30 aprile agli appositi esami previsti nella sessione estiva e autunnale.
2. Agli studenti privatisti è consentito accedere agli esami di certificazione di periodo successivo al primo, anche in assenza di certificazione attestante il superamento del periodo e dei periodi precedenti.
3. Agli studenti delle scuole convenzionate possono essere applicate agevolazioni stabilite dal Conservatorio.
4. I candidati esterni devono allegare alla domanda di cui al comma 1 il programma d'esame. Nel caso di esame strumentale o di canto devono essere indicati i titoli delle composizioni, i compositori e le durate previste di ciascun pezzo. Qualora il candidato volesse proporre un programma diverso da quello consigliato dal Conservatorio, deve richiedere conferma della modifica. Passato il termine di 30 gg. senza comunicazioni da parte del Conservatorio, il programma si intende approvato.
5. Nel caso di appartenenza dello studente a scuole convenzionate al Conservatorio, il direttore didattico della scuola convenzionata può designare all'atto della domanda un docente che verrà inserito come membro aggiunto senza diritto di voto ma con possibilità di partecipare alla discussione.

[\[indice\]](#)

Art. 15 (*Sessioni d'esame*)

1. Le domande per gli esami di ammissione e di certificazione dovranno essere prodotte entro le scadenze stabilite annualmente e opportunamente rese pubbliche.
2. Gli esami di ammissione si svolgono entro la sessione estiva. Nel caso in cui vi fossero ulteriori posti disponibili, potrà essere istituita una sessione suppletiva autunnale.
3. Per gli studenti del Conservatorio, gli esami di certificazione si svolgono nella sessione estiva o autunnale. La sessione invernale è utilizzabile dagli studenti interni solo per assolvere le certificazioni relative a debiti attribuiti all'atto dell'iscrizione.
4. Sulla base di specifiche convenzioni i candidati esterni (privatisti) possono utilizzare anche la sessione invernale per le certificazioni di qualsiasi disciplina in qualsiasi periodo.

[\[indice\]](#)

Art. 16 (*Struttura e rilascio delle certificazioni di competenza*)

1. Per gli studenti interni, la certificazione di competenza si dà nella seguente forma:
 - a) Schema di sintesi relativo alla struttura dei corsi pre-accademici attivati dall'istituzione;
 - b) Denominazione dell'insegnamento;
 - c) Periodo di competenza acquisito;
 - d) Data dell'esame e nomi dei professori della commissione;
 - e) Valutazione (espressa in decimi);

- f) Obiettivi di apprendimento collegati all'insegnamento;
- g) Programma del corso di insegnamento.

2. Gli studenti non iscritti (privatisti) possono richiedere la certificazione di competenza conseguita nel Conservatorio che rilascerà attestato nella seguente forma:

- a) Denominazione dell'insegnamento;
- b) Periodo di competenza acquisito;
- c) Data dell'esame e nomi dei professori della commissione;
- d) Valutazione (espressa in decimi);
- e) Obiettivi di apprendimento collegati all'insegnamento.

[\[indice\]](#)

Art. 17 *(Conseguimento degli studi di fascia pre-accademica e accesso al livello accademico)*

1. Lo studente che abbia ottenuto le certificazioni di competenza per tutte le discipline previste dal corso di studio pre-accademico del terzo e ultimo periodo (C) può accedere a richiesta (in base alle tempistiche decise dal Conservatorio) senza debiti ai corsi di alta formazione musicale attivati nel Conservatorio (corsi di studio accademici triennali di primo livello) qualora vi sia disponibilità di posti nel corso di studi richiesto.

2. Nel caso i posti disponibili fossero determinati in misura minore delle domande di ammissione, i candidati in possesso di verificate competenze pari a quelle previste al termine del percorso pre-accademico saranno sottoposti ad una audizione nella disciplina caratterizzante, al fine di stabilire una graduatoria di merito. Accederanno al Conservatorio i candidati in posizione utile in base ai posti disponibili.

3. I candidati idonei e in posizione utile ad accedere al Conservatorio nei corsi di primo livello, devono iscriversi entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati, pena la decadenza della priorità data dalla graduatoria.

4. In funzione dell'accesso ai corsi accademici, il Conservatorio può assegnare debiti formativi agli iscritti. La somma della misura di tutti i debiti attribuiti non potrà essere superiore ad un anno di studio necessari per assolverli. Il mancato assolvimento del debito costituisce sbarramento per la frequenza di tutti i corsi di insegnamento accademici del settore per il quale il debito è stato assegnato.

[\[indice\]](#)

Art. 18 *(Possibilità di transito da ordinamento previgente verso i nuovi corsi pre-accademici)*

1. Gli studenti iscritti ai corsi dell'ordinamento previgente possono transitare ai corsi pre-accademici di cui al presente regolamento, purché la domanda sia accolta entro 30 giorni dall'inizio delle lezioni. Il Conservatorio valuta le certificazioni acquisite nel precedente contesto, traducendole nel nuovo sistema.

2. Non è consentito il transito dai corsi pre-accademici verso i corsi tradizionali dell'ordinamento previgente.

[\[indice\]](#)

Art. 19 (*Contemporanea frequenza di corsi di studio diversi*)

1. È possibile iscriversi contemporaneamente sino ad un massimo di due corsi di studio pre-accademici del Conservatorio, previo superamento di specifico esame di ammissione per ciascuno di essi. La frequenza può realizzarsi anche per accessi conseguiti in anni diversi e per periodi diversi.

2. Il mantenimento dello stato di iscritto a due diversi corsi di studio pre-accademici è subordinato al rendimento complessivo dello studente nei due corsi, sulla base di un minimo richiesto stabilito dal Consiglio accademico.

3. Possono frequentare un corso pre-accademico anche gli studenti iscritti ai corsi di alta formazione musicale, purché riferiti a discipline interpretative o compositive diverse.

4. È consentita la doppia frequenza contemporanea in un corso pre-accademico del Conservatorio e in una scuola media ad indirizzo musicale, solo se lo strumento scelto in Conservatorio non è presente nell'offerta formativa della SMIM frequentata.

Non è consentita la doppia iscrizione tra Conservatorio e Liceo musicale.

[\[indice\]](#)

Art. 20 (*Equipotenze tra certificazioni dell'ordinamento previgente e livelli di competenza nella formazione preaccademica di nuova istituzione*)

1. In relazione alla possibilità di riconoscimento tra le certificazioni dell'ordinamento previgente, secondo la distinzione in licenze e compimenti, e le certificazioni di competenza propria dell'ordinamento dei corsi pre-accademici, il Conservatorio definisce lo schema di equipotenze tra gli insegnamenti dei diversi ordini e cicli formativi.

Lo schema delle equipotenze viene allegato al seguente Regolamento.

[\[indice\]](#)

Castelfranco Veneto, marzo 2012

Allegato A: Ordinamento pre-accademico

Allegato B: Tabella delle equipotenze